



**Regolamento per la raccolta
del risparmio presso i Soci**
(approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 3 febbraio 2025)

Indice

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Luogo di effettuazione delle operazioni di raccolta
- Art. 3 - Forma del Contratto
- Art. 4 - Limiti della raccolta
- Art. 5 - Scheda contabile personale
- Art. 6 - Deleghe
- Art. 7 - Le operazioni di prestito sociale
- Art. 8 - Riservatezza
- Art. 9 - Custodia libretto e ricevute contabili e diritto di verifica
- Art. 10 - Smarrimento del libretto
- Art. 11 - Estinzione del rapporto
- Art. 12 - Versamenti
- Art. 13 - Prelevamenti
- Art. 14 - Spese
- Art. 15 - Interessi
- Art. 16 - Modalità di calcolo degli interessi
- Art. 17 - Comunicazione annuale
- Art. 18 - Diritto di compensazione
- Art. 19 - Antiriciclaggio
- Art. 20 - Destinazione del prestito
- Art. 21 - Controlli
- Art. 22 - Violazioni
- Art. 23 - Modifiche regolamentari
- Art. 24 - Rinvio
- Art. 25 - Controversie
- Art. 26 - Entrata in vigore del Regolamento e delle sue modificazioni

I. SCOPI E FUNZIONAMENTO

Art. 1 – Oggetto

Il presente “Regolamento per la raccolta del risparmio presso i Soci” (di seguito, “**Regolamento**”) disciplina la raccolta di prestiti da Soci, in attuazione del punto 4.5 dell’art. 4 dello statuto (di seguito, “**Statuto**”) della Cooperativa e in conformità a quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d’Italia.

Tale raccolta di denaro a titolo di prestito è esclusivamente volta al conseguimento dell’oggetto sociale della Cooperativa.

La raccolta di prestiti è limitata ai soli Soci ammessi alla Cooperativa da almeno tre mesi, in regola con il versamento delle quote sociali e con l’adempimento di tutte le obbligazioni contratte dalla Società. Pertanto, è tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico in genere. Secondo quanto previsto dalla legge, l’ammontare complessivo del Prestito Sociale non può essere superiore al triplo dell’ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato dalla Cooperativa. Qualora il complesso del Prestito Sociale sia assistito, almeno per il 30%, dalle garanzie previste dalla normativa vigente, tale limite può essere elevato al quintuplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili.

Art. 2 – Luogo di effettuazione delle operazioni di raccolta

Nei locali in cui si svolge l’attività di Prestito Sociale saranno messi a disposizione dei Soci i seguenti documenti:

- 1) lo Statuto Sociale della Cooperativa;
- 2) il presente Regolamento per la Raccolta di Prestito Sociale;
- 3) il Foglio Informativo Analitico per la Raccolta di Prestito Sociale;
- 4) la delibera n°1058 del 19/07/2005 del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) ed eventuali successive modifiche;
- 5) le istruzioni vincolanti della Banca d’Italia;
- 6) i verbali comprovanti l’attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale o del Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge e del Regolamento in materia di prestito da Soci.

Art. 3 – Forma del Contratto

Per la raccolta di risparmio tra il Socio che intende effettuare un prestito alla Cooperativa e la Cooperativa stessa deve essere stipulato per iscritto un Contratto di Prestito, di cui un esemplare resta presso la Cooperativa e uno viene consegnato al Socio unitamente al Foglio informativo analitico e alla copia del presente Regolamento.

Il Socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che regolano il Prestito Sociale come predisposte dalla Cooperativa. Un originale della dichiarazione predetta deve essere consegnato al Socio.

Al momento della stipulazione del contratto di prestito, al Socio prestatore verrà rilasciato un documento nominativo, non trasferibile, non cedibile, non assoggettabile a pegno, anche in forma elettronica, denominato “Libretto personale nominativo di prestito sociale”, di seguito indicato come “Libretto”.

Nessun deposito o ritiro può essere effettuato senza la presentazione del Libretto.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 11, legge 23 dicembre 2000, n. 388, per ogni posizione sociale possono essere emessi più libretti intestabili a:

- persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo;
- persone fisiche partecipanti ad imprese familiari;
- persone fisiche Socie di società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice, purché compartecipi all'esercizio dell'impresa agricola;

in ogni caso dov'essere riscontrabile l'iscrizione nell'anagrafe previdenziale agricola.

La somma dei saldi di ciascun Libretto non deve in nessun caso superare il limite massimo di deposito stabilito dalla legge per la singola posizione sociale.

Art. 4 – Limiti della raccolta

I prestiti effettuati da ciascun Socio non possono superare l'importo massimo stabilito dalla legge vigente. Il Consiglio di Amministrazione può fissare un limite inferiore al limite massimo ed un limite minimo, ed indicarli nel Foglio Informativo Analitico.

Il Consiglio di Amministrazione, considerato il piano di investimento della Cooperativa e in osservanza degli obblighi imposti dalle normative di cui al precedente art. 2, può fissare annualmente l'importo complessivo massimo dei prestiti da ricevere dai Soci.

Art. 5 – Scheda contabile personale

La Cooperativa predispone e custodisce una Scheda Contabile intestata a ciascun Socio prestatore sulla quale sono annotate dalla Cooperativa stessa tutte le operazioni effettuate dal Socio. I versamenti e i prelievi danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun Socio.

Art. 6 – Deleghe

Ferma restando la non trasferibilità del Libretto e la titolarità del rapporto di prestito, il Socio prestatore può delegare una o più persone, fino ad un massimo di tre, anche non Socie e con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o di prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto.

Il conferimento di tale delega e l'eventuale sua modifica e/o revoca, devono risultare per iscritto su apposita modulistica predisposta e conservata dalla Cooperativa.

I nominativi delle persone delegate, debitamente identificate, verranno indicati sul Libretto.

In nessun caso ciascun delegato potrà cumulare più di tre deleghe, fatte salve quelle attive alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 7 – Le operazioni di prestito sociale

I Soci possono effettuare le operazioni relative al Prestito Sociale durante l'apertura degli Uffici della Cooperativa preposti a tal scopo.

L'attività di Prestito Sociale viene effettuata da personale autorizzato ed incaricato dal Consiglio di Amministrazione alla gestione delle operazioni di Prestito Sociale.

Nessuna operazione può essere effettuata senza la presentazione del Libretto.

Le annotazioni sul Libretto sono effettuate e firmate esclusivamente dal personale autorizzato della Cooperativa stessa.

È vietato a chiunque altro apporvi annotazioni, cancellature, abrasioni, correzioni o aggiunte, che saranno in ogni caso da considerarsi prive di qualunque valenza ed efficacia.

La Cooperativa rilascia ricevuta delle operazioni effettuate al Socio prestatore il quale è tenuto a controfirmare il documento a conferma dell'avvenuta operazione.

I Soci prestatori nel compiere le operazioni sul Libretto di versamento o di prelievo si adegueranno alle esigenze della struttura amministrativa della Cooperativa ed alle indicazioni

da essa impartite, al fine di evitare intralci nello svolgimento del normale lavoro dei dipendenti ed inutili perdite di tempo.

Art. 8 – Riservatezza

In osservanza alla normativa vigente, la Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività riferibili al Prestito Sociale e risponde dell'operato del personale autorizzato a effettuare le suddette attività.

Art. 9 – Custodia libretto e ricevute contabili e diritto di verifica

Il Socio è tenuto a custodire con la massima cura e diligenza il Libretto e le ricevute contabili relative alla attività di Prestito Sociale.

La Cooperativa ha il diritto di visionare, in qualsiasi momento, il Libretto del Socio e la documentazione relativa alle operazioni di Prestito Sociale per effettuarne riscontri e verifiche contabili, anche ai fini della propria revisione contabile e della certificazione di bilancio.

I libretti devono essere comunque presentati annualmente presso l'ufficio preposto della Cooperativa per la registrazione degli interessi e per i controlli contabili che la stessa ritiene opportuni.

Art. 10 – Smarrimento del libretto

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto, il Socio o un suo delegato ha l'obbligo di fare denuncia all'autorità competente, nonché di darne immediata comunicazione alla Cooperativa. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari ad identificare il documento smarrito e a stabilire le circostanze della perdita.

La Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione riferibile al Prestito Sociale acceso dal Socio, bloccando il conto e rifiutando di compiere qualsiasi operazione ulteriore.

Trascorsi dieci giorni dalla denuncia, qualora il Socio lo richieda e dietro presentazione di copia della denuncia, provvederà a rilasciare un Duplicato del Libretto sostitutivo dell'originale.

All'atto della consegna del Duplicato, il Socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione o dall'uso improprio del documento sostituito. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati ad operare sul Libretto per conto del Socio.

Art. 11 – Estinzione del rapporto

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsto dallo Statuto della Cooperativa (recesso, decadenza, esclusione o morte del Socio), il Contratto di Prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data ed indipendentemente dal giorno di prelievo delle somme depositate le somme prestate dal Socio cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del Socio receduto o escluso o degli eredi del Socio defunto.

Gli eredi devono comunicare tempestivamente alla Cooperativa il giorno del decesso del Socio.

Per la liquidazione del credito risultante a saldo dal Libretto si applicano le disposizioni civili e fiscali in materia di successione e dell'art. 13 del presente Regolamento.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale o alla morte del Socio cessa la validità della delega di cui all'art. 6 del presente Regolamento, conformemente al disposto dell'art. 1396 del Codice Civile.

L'Assemblea dei Soci può rimborsare tutti i prestiti concessi dai depositanti qualora lo ritenga opportuno; in tal caso la Cooperativa mette a disposizione dei prestatori tutte le somme e gli interessi maturati.

Art. 12 – Versamenti

Il Socio può effettuare le operazioni di deposito relative al Prestito Sociale nei seguenti modi:

- in contanti, nei limiti previsti dall'articolo 19 del presente Regolamento;
- con assegni circolari;
- con assegni bancari;
- con bonifico bancario.

La Cooperativa rilascia regolare ricevuta per ogni deposito effettuato. La valuta attribuita a ciascuna operazione è indicata nel Foglio Informativo Analitico che la Cooperativa provvede ad inviare ai depositanti all'inizio di ogni esercizio ed espone nei locali ove si svolgono le operazioni. I versamenti effettuati tramite assegni circolari e bancari sono accettati dalla Cooperativa salvo buon fine, e saranno quindi disponibili al Socio solo ad avvenuto incasso degli stessi da parte della Cooperativa. I versamenti effettuati tramite bonifico bancario divengono disponibili per il Socio ad avvenuta conferma del loro accredito nei conti bancari della Cooperativa.

Art. 13 – Prelevamenti

Il Socio che abbia un deposito può richiedere il rimborso delle somme risultanti a suo credito con preavviso di

- giorni due per prelievi fino a 3.000,00 euro
- giorni cinque per prelievi fino a 25.000 euro
- giorni dieci per prelievi oltre i 25.000 euro.

È facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso in tempi più brevi di quelli previsti, purché siano decorse almeno 24 ore dalla ricezione della richiesta di rimborso da parte del Socio. In ogni caso la Cooperativa non può dar luogo al rimborso prima di questo termine.

Se il Socio dovesse chiedere il rimborso parziale o totale di prestiti vincolati, prima della scadenza contrattuale del vincolo, la Cooperativa si riserva la facoltà, compatibilmente con le proprie esigenze finanziarie, di rimborsare il prestito senza alcuna penale accreditando gli interessi maturati sulla base del tasso di remunerazione previsto per i depositi non vincolati.

Qualora si verificasse la contemporanea richiesta di restituzione delle somme depositate per un ammontare tale da creare difficoltà alla gestione finanziaria della Cooperativa, accertata dal Consiglio di Amministrazione, la Società, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, può sospendere i rimborsi per il lasso di tempo che ritiene necessario e comunque per un periodo massimo di sei mesi in aggiunta al preavviso ordinario.

I rimborsi sono effettuati generalmente mediante assegni circolari o bancari, ma possono essere eseguiti anche tramite bonifico o per contanti, nei limiti previsti dall'articolo 19 del presente Regolamento.

Il Socio prestatore o il suo delegato rilascia quietanza per ciascun prelevamento effettuato.

Art. 14 – Spese

Per le operazioni di versamento e di prelevamento non verrà addebitata al Socio alcuna spesa.

II.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 15 – Interessi

Il tasso di interesse al quale il Prestito Sociale viene remunerato è fissato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato – insieme a ogni altra informazione accessoria - nel Foglio Informativo Analitico. Può essere fisso, variabile, diversificato per vincolo di durata e/o per importo del prestito, ma non può in ogni caso superare il massimo stabilito per legge ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali in capo al Socio persona fisica.

Art. 16 - Modalità di calcolo degli interessi

Gli interessi sul Prestito Sociale sono conteggiati dal giorno di valuta del versamento e sono dovuti fino a quello del prelievo: vengono calcolati al 31 dicembre di ogni anno o alla data di estinzione del prestito e accreditati al netto della vigente ritenuta fiscale. Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile.

La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, anche in senso sfavorevole al Socio, le condizioni economiche riguardanti tassi di interesse, spese e altre condizioni economiche che saranno comunicate al Socio presso l'ultimo domicilio comunicato alla Cooperativa.

In caso di variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al Socio, queste devono essere comunicate entro 15 giorni per iscritto al Socio stesso, all'ultimo domicilio comunicato alla Cooperativa. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il Socio ha diritto di recedere dal Contratto di Prestito, senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate.

Art. 17 - Comunicazione annuale

La Cooperativa provvede per iscritto annualmente o alla chiusura del rapporto contrattuale ad inviare al Socio una comunicazione che contenga con chiarezza l'indicazione dei movimenti del Libretto, degli elementi del conteggio degli interessi, del tasso di interessi applicato, dell'ammontare degli interessi maturato, delle ritenute fiscali di legge e delle eventuali spese.

Le operazioni comunicate al Socio ai sensi del precedente comma si intendono approvate a tutti gli effetti di legge da parte del Socio se lo stesso non propone apposita opposizione scritta entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di contestazione fanno fede le scritture contabili della Cooperativa.

Successivamente alla chiusura dell'esercizio, i Soci possono ritirare gli interessi maturati a loro favore.

L'annotazione degli interessi viene eseguita sul Libretto alla prima presentazione; la capitalizzazione viene automaticamente contabilizzata con valuta 1° Gennaio.

Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito dovesse superare uno o entrambi i limiti di cui all'art. 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al Socio con rimessa di assegno o bonifico bancario.

Art. 18 – Diritto di compensazione

Alla Cooperativa spetta il diritto di effettuare in qualunque momento la compensazione fra il debito del Socio prestatore, da qualunque titolo o causa derivi, ed il credito del Socio stesso derivante dal prestito. Le scritture contabili e/o atti giuridicamente vincolanti per la Cooperativa fanno prova del credito del Socio.

Art. 19 – Antiriciclaggio

In nessun caso è consentita l'effettuazione di operazioni per contanti di ammontare eccedente il limite fissato dalla normativa antiriciclaggio vigente alla data dell'operazione.

III.

DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 20 – Destinazione del prestito

La Cooperativa ha l'obbligo di impiegare il Prestito conferito dai Soci nell'attività di conseguimento dell'oggetto sociale.

Nella Nota integrativa al bilancio di esercizio il Consiglio di Amministrazione evidenzia informazioni relative alla gestione del Prestito Sociale quali:

- l'importo risultante dalla somma del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili;
- l'ammontare dei prestiti raccolti;
- la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi qualora ve ne sia la necessità;
- il rapporto tra prestito e patrimonio sociale;
- un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato dagli effetti di operazioni con società partecipate;
- l'indice di struttura finanziaria dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat+Dm/I)/Al$. Tale indice dovrà essere presentato con la seguente legenda: *“Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di un non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società”*.

Il Prestito Sociale non potrà in ogni caso essere immobilizzato in:

- attrezzature;
- impianti;
- partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati.

Non potrà altresì essere immobilizzato nell'acquisto di immobili, per un ammontare superiore al 30% del totale.

La Cooperativa non è iscritta all'albo delle Aziende di Credito e si impegna a non svolgere alcuna attività che possa configurarsi come esercizio attivo del credito.

Art. 21 – Controlli

La Cooperativa si impegna a garantire:

- la verifica dell'attuazione e dell'osservanza del presente Regolamento;
- la verifica periodica del rispetto dei vincoli sull'impiego del Prestito Sociale.

I controlli sul Prestito Sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale o dal Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti il quale, nell'ambito della propria attività di vigilanza, effettua almeno trimestralmente le verifiche di cui al primo comma.

Arti. 22 – Violazioni

L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli Soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto), art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun Socio fissato dalla legge o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 17 (comunicazione annuale) e art. 20 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili, divieto di immobilizzazione in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati) determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale o del Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, qualora nella propria attività di controllo di cui all'art. 21, rilevi significative violazioni degli articoli indicati nel comma precedente.

In tal caso egli dovrà riferirne, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa che, nei successivi trenta giorni provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni, informandone prontamente gli Organi di controllo.

Qualora il termine di cui al precedente comma sia decorso infruttuosamente, il Collegio Sindacale o il Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti deve riferire, nell'ambito della propria relazione, sia le violazioni rilevate, sia la mancata adozione da parte del C. di A. di misure atte a rimuoverle. Nel caso di violazioni gravi o reiterate, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2406 C.C..

Art. 23 – Modifiche regolamentari

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al Regolamento le modifiche obbligatoriamente richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti emessi dalle competenti autorità.

Dette modifiche saranno comunicate alla successiva Assemblea dei Soci per l'adozione delle eventuali occorrenti deliberazioni.

Art. 24 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni emanate dalle autorità competenti.

Art. 25 - Controversie

Per la risoluzione di qualunque controversia dovesse insorgere nell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento si applicano le disposizioni degli artt. 47 e seguenti dello Statuto.

Art. 26 - Entrata in vigore del Regolamento e delle sue modificazioni

Il presente Regolamento e le sue modificazioni entrano in vigore il giorno stesso della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci o del CdA.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Cooperativa <https://www.caseificiobarbarano.it/>.